

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE O SERVIZI OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°1 -SASSARI

Art. 1

Il presente Capitolato Generale d'Appalto disciplina la fornitura di beni e servizi occorrenti al fabbisogno dei Presidi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. L'esecuzione della fornitura avrà inizio con la data fissata nel contratto dopo che lo stesso diverrà efficace. Può essere autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nei casi in cui i beni o servizi, per la loro natura e per il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, debbono essere immediatamente consegnati o svolti e, nei casi di comprovata urgenza. La durata del contratto è quella prevista nel bando di gara o nel Disciplinare di gara. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta. E' fatto obbligo, peraltro, alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto per un periodo di tre mesi, alle stesse condizioni e prezzi, qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio. Si potrà altresì procedere al rinnovo del contratto solo se espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara o dalle normative vigenti.

Art. 2

La fornitura o il servizio saranno aggiudicati secondo i criteri previsti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito. In caso di parità del punteggio complessivo, conseguito da due o più concorrenti, sarà ritenuto aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico – qualitativo. In caso di parità anche nel prezzo, l'aggiudicazione sarà decisa seduta stante, qualora siano presenti almeno due legali rappresentanti delle Ditte o almeno due rappresentanti muniti di regolare procura notarile, mediante ulteriore offerta al ribasso. Qualora sia legalmente presente un solo concorrente ovvero nessun concorrente, si procederà mediante richiesta scritta alle Ditte interessate per la formulazione di un'offerta al ribasso. Allo stesso modo si procederà in caso di parità di offerte ove l'aggiudicazione fosse stata prevista secondo il criterio del prezzo più basso.

Art. 3

Il quantitativo presunto nonché la qualità del genere da fornire all'Azienda Sanitaria Locale sono stabiliti nel Capitolato Tecnico che la Ditta concorrente è tenuta ad accettare integralmente ai fini dell'aggiudicazione.

Il quantitativo specificato nel Capitolato Tecnico è meramente indicativo ed ha valore ai soli fini fiscali e pertanto il fornitore non potrà sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennità di sorta ove le richieste di fornitura da parte dell'Azienda fossero superiori o inferiori nel limite del 20% rispetto al quantitativo indicato.

Nel corso della vigenza contrattuale i quantitativi potranno variare mediante aumento del quantitativo di un prodotto e diminuzione di un altro sempre restando all'interno dei prodotti aggiudicati. Questa Amministrazione potrà, per esigenze di servizio degli utilizzatori, richiedere articoli in sostituzione di quelli aggiudicati (nell'ambito di quelli aggiudicati allo stesso fornitore),

che ne rappresentino versione più evoluta o siano stati ammessi sul mercato successivamente all'aggiudicazione, tutto ciò previa autorizzazione dell'Amministrazione e conferma o miglioramento per l'Asl delle condizioni economiche (uguale o maggiore percentuale di sconto rispetto a quella applicata in sede di gara).

Art. 4

Il prodotto dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo, luogo, quantità e modo che, di volta in volta, sarà indicato nell'ordine di acquisto da parte dell'Ufficio competente dell'Azienda a tutto rischio e spese del fornitore. L'ordine potrà essere fatto verbalmente a mezzo telefono e la consegna dovrà essere fatta direttamente dal fornitore o anche a mezzo rappresentante. Per il rilascio della ricevuta di consegna verrà tenuto conto soltanto di quei quantitativi riscontrati all'atto della ricezione del prodotto presso i magazzini dell'Azienda. Nella liquidazione della fattura non verrà tenuto conto delle eventuali somme addebitate per imballaggi, spese trasporto, facchinaggio, bolli, ecc. che restano a carico del fornitore, dovendosi intendere tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

L'accettazione delle forniture di tutti i tipi delle merci contemplate nel Capitolato Tecnico avverrà ad insindacabile giudizio della Farmacia Interna dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 e/o degli utilizzatori del prodotto, che si riserva il controllo delle singole partite di prodotti fornite, che devono sempre rispettare i requisiti previsti e la corrispondenza a quanto richiesto nel Capitolato, e devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia (numero di registrazione, metodo di sterilizzazione, ecc.).

Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all'atto dell'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo. In caso di contestazione, il controllo paritetico sarà svolto su merce contenuta in un collo o confezione ancora sigillati.

Art. 5

All'atto di ogni singola consegna potranno essere prelevati, a cura degli organi preposti alla ricezione della merce o a cura di funzionari dell'Azienda, campioni di prodotto fornito, che saranno sottoposti agli opportuni controlli. Qualora venisse accertato che la merce consegnata di volta in volta non corrispondesse esattamente, per qualità, ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico, il fornitore incorrerà, per la prima volta, in una penale pari al 10% del valore della partita relativa al tipo di merce consegnata. La penale sarà elevata al 20% per le successive inadempienze, salva la facoltà dell'Azienda di dichiarare il contratto " ipso jure " risolto per fatto e colpa del fornitore.

La stessa sanzione del 20% verrà applicata sul valore della merce non consegnata nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione, come pure nel caso di mancata o ritardata sostituzione della merce rifiutata, fermo quanto stabilito dal successivo art.6. La merce rifiutata dovrà essere sostituita nel termine di 7 (sette) giorni. Inoltre, l'Amministrazione avrà diritto di acquistare direttamente altrove la merce rifiutata, senza che per tali acquisti in danno sia tenuta a seguire le formalità di cui agli art.1515 e 1516 del C.C. Tale condizione costituisce clausola inderogabile dell'aggiudicazione e si intende che rimarranno a carico del fornitore le maggiori spese per tali acquisti in danno. La merce rifiutata rimarrà a disposizione del fornitore che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere senza indugio al ritiro e, pertanto, il fornitore non dovrà pretendere alcun compenso o risarcimento di sorta per l'eventuale deterioramento che la merce dovesse subire nelle more del ritiro. Per ogni prelievamento di campione, che verrà effettuato secondo le norme e la prassi vigenti, sarà redatto apposito verbale che sarà firmato per la Ditta dalla persona incaricata della consegna o, in assenza di questa, dagli Ispettori del Servizio di Igiene Pubblica, incaricati del prelievo a termini di legge. L'Amministrazione si riserva, inoltre, il

diritto di prelevare campioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, come pure si riserva di fare esaminare i campioni stessi presso laboratori qualificati.

Art. 6

Ai sensi delle norme vigenti è dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione:

Ove sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara;

Ove sia accertata la non veridicità della documentazione presentata ai fini della gara o successivamente;

Ove sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione agli appalti pubblici;

Ove sia dichiarato il fallimento dell'affidataria o sia attivata una diversa procedura concorsuale che determini l'impedimento ad assumere le obbligazioni di contratto;

Ove non sia depositata nei termini stabiliti dell'Azienda la cauzione definitiva;

In ogni altro caso in cui la decadenza sia disposta dal presente CSA o dalle norme.

E' invece risolto il contratto nel caso di grave o reiterata inadempienza alle clausole o alle condizioni del contratto, ai sensi del vigente Codice Civile e in ogni caso quando le inadempienze comportino l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;

nel caso in cui il responsabile dell'affidataria sia condannato per reati correlati all'esercizio della specifica attività;

nel caso in cui il responsabile dell'affidataria o la stessa sia condannata in sede civile per avere recato, con dolo o colpa, danni ai privati o all'Azienda nell'esercizio dell'appalto ovvero per l'omissione dolosa o colpevole di misure a tutela della sicurezza;

negli altri casi previsti dalle norme vigenti.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto unilateralmente decorsi 15 giorni dalla contestazione per iscritto della violazione. La contestazione è inviata all'appaltatore mediante racc. a/r presso la sede legale dell'affidataria. L'affidataria potrà produrre giustificazioni scritte nei 10 gg. dal ricevimento della contestazione e, se ritenute congrue l'Azienda potrà disporre di non procedere alla risoluzione salvo che non sia dovuta espressamente secondo norme di legge.

L'Azienda può altresì risolvere il contratto, con gli effetti prima stabiliti qualora:

1) non venga dato inizio all'erogazione delle forniture alla data stabilita in contratto o venga sospesa la fornitura per fatto dello stesso affidatario;

- 1) non siano forniti i servizi/prodotti in conformità alle condizioni contrattuali;
- 2) si sia omesso di stipulare o di rinnovare le polizze assicurative se previste nel contratto;
- 3) l'affidataria si trovi sottoposta ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalle leggi in materia;
- 4) per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l'esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole, di provvedere alla loro eliminazione.
- 5) Nel caso di cessione non autorizzata, anche parziale ed in qualsiasi forma, delle attività oggetto del presente atto.
- 6) Qualora l'affidataria abbia cessato l'attività o abbia comunque ceduto la medesima senza darne preventiva comunicazione all'Azienda;
- 7) Accertata violazione degli obblighi retributivi o/e contributivi.

In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo si farà luogo all'integrale incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'affidataria sarà tenuta anche in assenza di azione per il risarcimento ad indennizzare l'Azienda per le spese che debbano essere sostenute per la prosecuzione del servizio da parte di altro soggetto idoneo nelle more di nuova gara o di nuova aggiudicazione.

Art. 7

Il pagamento delle fatture non potrà avvenire prima di 30 giorni dal ricevimento delle stesse da parte dell'Azienda e fatte salve più favorevoli condizioni pattuite tra l'Azienda e l'affidatario dei servizi e/o forniture in sede di stipula del contratto. Dalla scadenza del termine di pagamento come prima indicato l'affidatario potrà pretendere la corresponsione degli interessi moratori secondo la misura stabilita dalla legge o misura più favorevole pattuita in contratto.

E' condizione essenziale per la regolarità della fattura - e per la conseguente esigibilità dell'importo ivi quantificato – che in essa siano riportati: il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), quando previsto, nonché gli estremi dell'ordinativo di fornitura e del provvedimento di aggiudicazione (Deliberazione o Determinazione Dirigenziale). E' altresì condizione di regolarità della fattura e dell'esigibilità dell'importo ivi quantificato che i prodotti e/o servizi fatturati siano esattamente corrispondenti per tipologia, quantità e prezzi a quanto indicato nell'ordinativo di fornitura o, in assenza di questo, in contratto.

Le fatture, sino all'attivazione dei sistemi telematici che consentano di inviare il documento on-line, dovranno pervenire all'Azienda esclusivamente per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ogni controversia, fatta salva soluzione bonaria a norma di quanto consentito dalle vigenti norme di legge, è competente il Foro di Sassari

Art. 8

L'applicazione di penali, rilievi di ogni genere e irregolarità nel servizio di fornitura saranno notificate al fornitore mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 9

Qualora l'importo dell'appalto aggiudicato sia pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro si provvederà alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa e conseguente registrazione dello stesso; al di sotto di tale importo, il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, con obbligo di registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese di contratto e consequenziali, nessuna esclusa (registrazione, copie, bolli, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario. Il rifiuto alla stipula del contratto, sotto qualsiasi forma, darà luogo all'incameramento della cauzione provvisoria, qualora versata, a garanzia dell'offerta, in misura proporzionale all'importo delle forniture aggiudicate. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, presenti e future, nonché le spese per eventuali controlli che questa Azienda Sanitaria, nel corso della fornitura, intenda fare eseguire per l'accertamento della rispondenza della merce richiesta alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali.

Dopo l'ammissione dei concorrenti e comunque prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica viene effettuato il sorteggio del 10% dei concorrenti che dovranno comprovare, nei 10 giorni della richiesta, il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico- organizzativi. Le imprese estratte costituiranno contestualmente il campione sul quale saranno effettuati gli accertamenti d'ufficio sul possesso dei requisiti di carattere generale e professionale.

Per l'aggiudicataria e per la seconda in graduatoria sono sempre effettuati gli accertamenti di cui al comma precedente e l'aggiudicazione non è efficace sino alla conclusione degli accertamenti medesimi

L'aggiudicataria decade dell'affidamento, nel caso qualora dagli accertamenti risulti la carenza o la perdita dei requisiti dichiarati ed anche nel caso in cui non provveda a depositare la cauzione definitiva entro il termine che sarà indicato dalla stazione appaltante per la stipula del contratto o per l'equivalente sottoscrizione della lettera contratto.

A pena di nullità dell'aggiudicazione, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 e successive modificazioni; come pure si impegna a dare immediata comunicazione all'ASL Sassari e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari - della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10

Per tutto ciò che si riferisce alle modalità di presentazione delle offerte e per le altre modalità, oneri, ecc. relativi all'esperimento della gara ed eventuale contratto di fornitura successivo, le ditte concorrenti dovranno attenersi alle norme di partecipazione indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

Art. 11

La cauzione provvisoria, eventualmente versata dall'aggiudicatario della fornitura a garanzia dell'offerta, verrà trattenuta dall'Amministrazione quale cauzione a garanzia della fornitura fino al versamento della cauzione definitiva, richiesta per forniture aggiudicate superiori al valore di €10.329,14 iva esclusa e nella misura indicata dalle norme in vigore, che resterà vincolata fino a quando, completata la fornitura, non saranno state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze in corso tra le parti.

Art. 12

Salvo quanto disposto dal presente Capitolato Generale dell'Azienda per appalti d'importo pari o inferiore a 10.329,14 euro, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 la mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine perentorio che sarà indicato dalla stazione appaltante nella richiesta della documentazione finalizzata alla stipula del contratto, comporta " la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria".

Il subingresso nella fornitura è cedibile alle condizioni stabilite dalle norme vigenti fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione all'Azienda Sanitaria appaltante e ferma restando la necessità, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di risoluzione del contratto in danno, del possesso in capo al subentrante dei requisiti soggettivi e professionali stabiliti dalle norme vigenti e secondo il capitolato di gara.

Il credito derivante all'Impresa dalla stipula del contratto d'appalto è incedibile e non sarà pertanto riconosciuto né opponibile all'Azienda Sanitaria appaltante salva sua autorizzazione espressa.

Art. 13

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato Generale d'Appalto, si applicherà la normativa vigente in materia.